



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)

Adottato con delib. n. 3/c dd. 28/1/1999

Modificato con delib. n. 30/c dd. 26/4/1999

(Modifiche approvate dal CO.RE.CO. in data 14/6/1999 con nota prot. n. 29783 - C.C. 3440)

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 22/7/1999 al 6/8/1999

Modificato con delib n° 51/c dd. 15/12/2003

Modificato con delib n° 48/c dd. 28/11/2005

CAPO I

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

ART 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23/12/1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche site nel territorio del Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni o autorizzazioni relative alle occupazioni medesime;
- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) i criteri di determinazione del canone;
- d) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- e) le agevolazioni speciali;
- f) le modalità e i termini per il pagamento del canone;

- g) le modalità di riscossione, anche coattiva, del canone;
- h) la fase dell'accertamento e le sanzioni;
- i) la disciplina transitoria.

ART 2. - Concessioni e Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette alla relativa concessione o autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

ART 3. - Durata delle occupazioni - occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

2. Le "occupazioni permanenti" sono quelle di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è pari o superiore all'anno e, comunque non è superiore a 29 anni.

Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale ai mesi di occupazione.

Le frazioni superiori al mese sono computate al mese intero.

3. Le "occupazioni temporanee" sono quelle effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

ART 4. - Categorie di suddivisione del territorio comunale

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 446/97, il territorio del Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina è stato suddiviso, vista anche la precedente riunione della Commissione Edilizia tenutasi in data 16/5/1994 nelle seguenti due categorie, in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati:

1ª CATEGORIA:

A) Frazione S.DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA

- Piazza Caduti per la Libertà
- Piazza "Kaluža" e la strada di collegamento tra le piazze.
- Piazza davanti trattoria sociale "Šanca"

B) Frazione BAGNOLI DELLA ROSANDRA-BOLJUNEC

- Piazza principale "Gorica" ed aree adiacenti fino alla chiesa e al ponte "Jama" e spazio adiacente.

C) Frazione S.ANTONIO IN BOSCO-BORŠT

- Piazza presso la chiesa.

D) Frazione S.GIUSEPPE DELLA CHIUSA-RICMANJE

- Piazza principale (sotto l'incrocio);

E) Frazione DOMIO-DOMJO

- Zona centrale (dalla strada principale lungo la strada interna fino alle ultime case);

F) Frazione PESEK

- Zona lungo la strada statale (dalla chiesetta al valico confinario);

2^a CATEGORIA:

- Tutto il resto del territorio comunale.

ART 5. - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7/8/1990, n. 241.

ART 6. - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interes-

sato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.

ART 7. - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione

o autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART 8. - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di una archiviazione della stessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della raccomandata.

Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

ART 9. - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti per l'emissione del relativo provvedimento.

La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1 - D.Lgs 15/12/1997, n. 446.

ART 10. - Oneri per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa presentazione da parte del richiedente, di una marca da bollo.

ART 11. - Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la data di inizio e fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

ART 12. - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari o in metri quadrati.

Sono considerate occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo a carattere permanente anche le occupazioni autorizzate ai sensi del Nuovo Codice della Strada, espresse in metri lineari o metri quadrati, i passi carrabili, gli accessi carrabili autorizzati e le occupazioni

effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno, di cui al Capo II del presente Regolamento.

b) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla Legge 28/3/1991, n. 112, recante Norme in materia di commercio su aree pubbliche, e relativo regolamento di esecuzione.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) Occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione indicati per le occupazioni permanenti.

b) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per le ore di occupazione.

La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone se inferiore a sessanta minuti.

c) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

d) Esposizione di merce.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

e) Mestieri girovaghi e mestieri artistici.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore,

suonatore, ambulante, funambolo, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

f) Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione dei lavori.

g) Occupazioni con ponti, steccati, pali, etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 (sei) ore.

ART 13. - Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suo-

lo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART 14. - Revoca e modifica della concessione o autorizzazione-rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca è disposta dal Funzionario responsabile con apposita ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

3. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero

e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

4. Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.

5. Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario che è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.

7. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

8. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

9. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia o revoca, il canone da corrispondere è limitato al solo periodo di effettiva e comprovata occupazione.

ART 15. - Occupazioni abusive - rimozione dei materiali

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate.

2. Le occupazioni abusive sono passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

3. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge,

in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Responsabile, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

4. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART 16. - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o autorizzazione qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

ART 17. - Subentro nella concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione

all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a comunicare all'Ufficio Tributi non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento apposita denuncia di variazione dell'intestazione della concessione.

3. Nella stessa denuncia devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ART 18. - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del Regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 5,6 e 7 del presente regolamento.

ART 19. - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione.

2. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART 20. - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

ART 21. - Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART 22. - Prescrizione per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

6. Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART 23. - Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovabili a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 24. - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura sia permanenti sia temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze e, comunque, sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonchè le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

ART 25. - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione o l'autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART 26. - Tariffa in base alla suddivisione in categorie del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione è graduata in due categorie in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

ART 27. - Criteri di misurazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata in metri quadrati o metri lineari; le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

ART 28. - Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

• Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa base a giorno **(TB)** per metro quadrato o metro lineare è di:

I^a categoria.....Lire 4.000.-
II^a categoria.....Lire 2.000.-

• Occupazioni temporanee aventi durata inferiore a 24 ore:

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 29 del presente regolamento, è determinata a misura delle sottoelencate fasce orarie:

- dalle ore 0.00 alle 12.00 = riduzione del 50%;
- dalle ore 12.00 alle 24.00 = riduzione del 50%;

Le occupazioni di durata inferiore alle 12 ore si computano come intero periodo della fascia oraria.

Le occupazioni di durata superiore alle 12 ore e quelle ricadenti in ambedue le fasce orarie vanno computate come giorno intero.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo, sopra-suolo e di spazi pubblici, la tariffa base annua **(PTB)** per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 5% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1.

ART 29. - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione **(CE)** è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base fissata all'art. 28 del presente regolamento:

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO
1	Spazi sottostanti e soprastanti	1
2	Aree di mercato	1
3	Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1
4	Commercio in forma itinerante	1
5	Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1
6	Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,7
7	Altre attività	1

ART 30. - Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee **(PTB)** va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica **(CE)** di cui alla tabella dell'art. 29.

L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

$$\text{FORMULA: } \text{PTB} \times \text{CE} \times \text{MQ/ML} \times 365$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è rapportata ai mesi di utilizzo. I periodi inferiori al mese vengono computati al mese intero.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

La tariffa base **(TB)** prevista a giorno va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica **(CE)** di cui alla tabella dell'art. 29.

L'importo così ottenuto va eventualmente ripartito alle fasce orarie **(FO)** e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari

$$\text{FORMULA: } \text{TB} \times \text{CE} \times \text{MFO} \text{ (misura della fascia oraria)} \times \text{MQ/ML}$$

ART 31. - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per il solo anno 1999 le occupazioni permanenti

realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonchè con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione, intendendosi per tale solo la prima annualità, come segue:

Lire 1.250 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Lire 1.000.000.

3. La medesima misura di Lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

4. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, a decorrere dal secondo anno a quella di istituzione del canone (e pertanto a partire dal 1.1.2000), la tariffa applicabile sarà quella prevista per le occupazioni permanenti, ridotta al 5% come previsto dall'art. 28 - comma 2, e ridotta ulteriormente come previsto dall'art. 32, punti g) e h).

ART 32. - Agevolazioni e riduzioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 30 del presente regolamento, è ridotto:

- a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali e sportive, **riduzione della misura del canone applicata per le occupazioni di qualsiasi natura pari al 80%**.
- b) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, enti commerciali e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, **riduzione**

della misura del canone applicata per le occupazioni di qualsiasi natura del 50%.

- c) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, **riduzione della misura del canone applicata per le occupazioni di qualsiasi natura del 80%.**
- d) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una **riduzione della misura del canone applicata per le occupazioni di qualsiasi natura del 50%.**
- e) per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi si applica una **riduzione della misura del canone applicata per la tipologia di occupazione per qualsiasi natura di suolo pubblico del 50%.**
- f) per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti **ulteriori riduzioni:**

DURATA > = a gg.	RIDUZIONE DEL
15	25%
30	60%
60	70%
120	80%
240	85%

- g) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo si applica una **riduzione pari ad un terzo del canone.**
- h) per le occupazioni permanenti con lunghezza superficie superiore a ml/mq 1.000, la superficie eccedente i 1.000 ml/mq viene computata in ragione della sua decima parte.

Viene inoltre applicata una **riduzione della misura del canone del 50% in aggiunta alla precedente riduzione del 90%**.

ART 33. - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il versamento per la prima annualità deve essere eseguito entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato:

- a) versamento diretto alla tesoreria del comune;
- b) su conto corrente postale del Comune intestato a: "COMUNE DI S.DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA - SERVIZIO DI TESORERIA".

5. L'importo dovuto deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

6. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione.

7. **Per importi superiori a Lire 500.000** il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato mediante **versamento in quattro rate di uguale importo** aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupa-

zioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima.

8. Per le occupazioni temporanee, il canone va versato entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART 34. - Modalità e termini per il pagamento delle occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone, le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si equiparano a quelle concesse.

ART 35. - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nell'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata, protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste:

- a) una maggiorazione del canone pari al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285 dd. 30/04/92. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART 36. - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'ufficio tributi controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato.

2. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

3. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, median-

te raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.

4. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

5. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. La riscossione coattiva del canone è effettuata in base a quanto stabilito ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

7. Non si fa luogo a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta è inferiore a L. 20.000.

8. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Responsabile dell'Ufficio Tributi, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART 37. - Funzionario responsabile

1. Il responsabile dell'Ufficio tributi provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

ART 38. - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone: le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n° 917 dd. 22/12/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

ART 39. - Esclusioni

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprassuolo con balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine.

2. Non è altresì applicabile alle seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
- b) intercapedini, fondamenta, e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) cartelloni ed altri mezzi pubblicitari;
- f) aree destinate al parcheggio;

g) tende, tendoni e simili, sporgenti dai negozi, botteghe, pubblici esercizi, bancarelle dei venditori ambulanti, ecc.

ART 40. - Locazione, affitto o concessione di terreni, aree ed edifici comunali

1. Per la locazione, l'affitto o la concessione di terreni o aree comunali si applicano i canoni previsti per le occupazioni permanenti di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

2. Il canone di locazione, di affitto o di concessione di edifici comunali è invece valutato dai Servizi tecnici secondo criteri commerciali, tenuto conto dei seguenti parametri:

1. ubicazione immobile (zone centrali / semiperiferiche / periferiche / frazionali)
2. caratteristiche intrinseche
3. stato di fatto
4. metratura
5. appetibilità
6. tipologia materiali
7. redditività
8. necessità di addizioni
9. destinazione urbanistica
10. attività esercitata.

3. La locazione, l'affitto o la concessione disciplinati dai commi precedenti sono deliberati dalla Giunta comunale la quale, per quanto riguarda le ipotesi di locazione, affitto o concessione di terreni o aree comunali di cui al primo comma del presente articolo, può derogare ai canoni in esso

previsti con espressa motivazione in relazione ai singoli parametri di cui al secondo comma.

4. Nel caso in cui si proceda all'individuazione del contraente mediante gara pubblica o trattativa privata previa gara informale, i canoni di cui ai commi 1. e 2. rappresentano il prezzo base.

5. Resta fermo quanto disposto dalla Legge 203/1982 in materia di affitto di fondi rustici e dal Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni in uso di locali e strutture comunali adottato con deliberazione n. 25/c dd. 27/6/1997.

ART 41. - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART 42. - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

CAPO II

ART 43. - Passi carrabili

1. Ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, il presente Capo disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ed il loro relativo esercizio.

ART 44. - Definizione di passo carrabile

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

3. Il Comune, su espressa richiesta del proprietario dell'accesso di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante all'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area a parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consenta alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato nella misura

ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

ART 45. - Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali regionali e provinciali correnti all'interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune o dell'ente competente non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti prima dell'introduzione del presente Capo devono essere regolarizzati in conformità delle nuove prescrizioni.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative di edilizia ed urbanistica e del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

ART 46. - Ufficio comunale competente

1. Competente all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è il responsabile dell'Area Tecnica, che provvede sentito il parere del responsabile dell'Area di Vigilanza e dell'Ufficio Entrate, riguardo al canone, se dovuto, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali.

ART 47. - Formalità del provvedimento

1. Il provvedimento autorizzatorio all'esercizio del passo carrabile deve indicare la condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che

non potrà comunque eccedere gli anni 29.

ART 48. - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

SOMMARIO

ART 1. - Oggetto del regolamento	2
ART 2. - Concessioni e Autorizzazioni.....	3
ART 3. - Durata delle occupazioni - occupazioni permanenti e temporanee.....	3
ART 4. - Categorie di suddivisione del territorio comunale.....	4
ART 5. - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	5
ART 6. - Attivazione del procedimento amministrativo	5
ART 7. - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	6
ART 8. - Istruttoria	7
ART 9. - Conclusione del procedimento	8
ART 10. - Oneri per il rilascio della concessione o autorizzazione	8
ART 11. - Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione	9
ART 12. - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie.....	9
ART 13. - Principali obblighi del concessionario	12
ART 14. - Revoca e modifica della concessione o autorizzazione-rinuncia	13
ART 15. - Occupazioni abusive - rimozione dei materiali	14
ART 16. - Decadenza della concessione o autorizzazione.....	15
ART 17. - Subentro nella concessione o autorizzazione	15
ART 18. - Rinnovo della concessione/autorizzazione.....	16
ART 19. - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	17
ART 20. - Occupazioni d'urgenza	17
ART 21. - Divieto temporaneo di occupazione.....	17
ART 22. - Prescrizione per le occupazioni	17
ART 23. - Disposizioni transitorie	18
ART 24. - Oggetto del canone.....	19
ART 25. - Soggetti tenuti al pagamento del canone	19
ART 26. - Tariffa in base alla suddivisione in categorie del territorio comunale	20
ART 27. - Criteri di misurazione del canone	20
ART 28. - Determinazione della misura di tariffa base	20
ART 29. - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.....	21
ART 30. - Criteri ordinari di determinazione del canone	22
ART 31. - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	22
ART 32. - Agevolazioni e riduzioni	23
ART 33. - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	25

ART 34. - Modalità e termini per il pagamento delle occupazioni abusive	26
ART 35. - Sanzioni	26
ART 36. - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	27
ART 37. - Funzionario responsabile	28
ART 38. - Esenzioni	29
ART 39. - Esclusioni.....	29
ART 40. - Locazione, affitto o concessione di terreni, aree ed edifici comunali	30
ART 41. - Pubblicità del regolamento	31
ART 42. - Disciplina transitoria.....	31
ART 43. - Passi carrabili.....	32
ART 44. - Definizione di passo carrabile	32
ART 45. - Autorizzazione alla costruzione	33
ART 46. - Ufficio comunale competente	33
ART 47. - Formalità del provvedimento	33
ART 48. - Entrata in vigore del presente regolamento.....	34